

REGOLAMENTO (CEE) N. 3899/89 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1989****recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Polonia e l'Ungheria hanno visto negli ultimi tempi la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che essi dovrebbero pertanto fruire del sistema delle preferenze generalizzate in maniera da incrementare i loro proventi derivanti dalle esportazioni al fine di stimolare la loro crescita economica, la promozione della loro industrializzazione e l'accelerazione del loro tasso di sviluppo; che tale beneficio deve essere accordato soltanto per la durata della loro ristrutturazione economica, stimata in cinque anni, senza pregiudizio del carattere annuale del sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

considerando che la situazione dei mercati agricoli, tanto comunitari quanto extracomunitari, e l'interesse della Comunità a mantenere armonici rapporti commerciali in campo agricolo con in paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, impongono di adeguare alcuni meccanismi agricoli specificamente previsti dalle organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, a tal fine, occorre concedere, secondo i prodotti, una preferenza consistente in una riduzione del prelievo all'importazione, nei limiti di un importo fisso;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dal 1º marzo 1986 il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate; che i prelievi riscossi all'importazione, in questi Stati membri, di prodotti che formano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati sono fissati in conformità di talune disposizioni dell'atto di adesione;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato, originari dei paesi e territori che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, applicando i prelievi indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione dei «prodotti originari» è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 ⁽²⁾;

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che occorre garantire, in particolare a tutti gli operatori interessati della Comunità un accesso uguale e continuo all'importo fisso predetto e l'applicazione, senza soluzione di continuità, del livello di prelievo previsto per l'importo fisso a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del volume previsto;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽³⁾, o secondo qualsiasi altra procedura analoga contemplata dagli altri regolamenti istitutivi di organizzazioni comuni di mercato nei settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1990 è applicato all'importazione nella Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato ed alle condizioni ivi stabilite un prelievo ridotto.

⁽¹⁾ Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.